STATUTO SID

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica senza fini di lucro, denominata SID - Società Italiana di Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo (di seguito Società). La Società ha la sede attuale in Roma, Via Pisa n. 21, o altra deliberata in futuro dal Consiglio Direttivo, purché in territorio italiano.

DURATA

Art. 2

La durata della Società è fissata fino all'anno 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO

Art. 3

La Società ha ad oggetto la promozione di studi, ricerca, formazione, aggiornamento, divulgazione e iniziative relativi al Diabete Mellito e alle Malattie del Metabolismo (dislipidemie, obesità, iperuricemie, ecc..). Per il raggiungimento di questo fine la Società, operando anche al di fuori dell'ambito nazionale e promuovendo intese con organismi aventi analoghe finalità in Italia e all'estero, può:

- promuovere, finanziare e condurre ricerche, nella materia di propria competenza;
- svolgere attività di formazione e aggiornamento in campo diabetologico e metabolico anche tramite la realizzazione di programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) come previsto dalle norme del Ministero della Salute e dall'Unione Europea, organizzando convegni, corsi, incontri e seminari, anche utilizzando - mezzi audiovisivi e la rete web (internet);
- organizzare il Congresso Nazionale periodico della Società e il Forum Panorama Diabete che si terranno nelle sedi prescelte dal Consiglio Direttivo;

- promuovere e curare la pubblicazione di studi e ricerche sulla materia di propria competenza, sia attraverso supporto cartaceo che attraverso supporti audiovisivi e telematici;
- assegnare o concorrere, all'assegnazione di premi, borse di studio, assegni e contributi di ricerca, soprattutto in favore di giovani ricercatori meritevoli, in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi;
- partecipare ad iniziative con soggetti pubblici e privati per promuovere studi clinici e ricerche scientifiche e ogni altra attività finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi societari divulgative per informare la collettività dell'importanza sociale del diabete e delle malattie del metabolismo al fine di favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura;
- raccogliere fondi a favore della ricerca e del miglioramento della qualità assistenziale e per la promozione della salute in generale;
- costituire fondazioni allo scopo di coordinare organicamente le attività e meglio conseguire lo scopo sociale ed in particolare per promuovere, coordinare ed effettuare attività di ricerca clinica e di base nei campi di propria competenza;
- collaborare con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
- elaborare linee guida, raccomandazioni e documenti di consenso in tema di diabetologia e malattie del metabolismo, anche in collaborazione con altre società scientifiche.

La Società pubblica l'attività scientifica svolta sul proprio sito internet aggiornato costantemente.
La Società, ed i suoi legali rappresentanti svolgono la loro attività in piena autonomia ed indipendenza.
La Società e i suoi legali rappresentanti non svolgono attività imprenditoriali e non partecipano ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
La stessa potrà però assumere interessenze e partecipazioni in altre Società, enti ed organismi con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni od altre istituzioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi scientifici, culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
La Società non ha tra le proprie finalità quelle sindacali e non può svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

SOCI

Art. 4

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa. In base alla quota contributiva e alla modalità di accettazione i Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Onorari, Soci Ordinari. La qualità di Socio Onorario è attribuita dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e previa approvazione del Consiglio Direttivo, a scienziati e personalità eminenti nel campo della Diabetologia e del Metabolismo. Acquista qualifica di Socio Ordinario chiunque ne abbia fatto domanda corredata da un curriculum vitae et studiorum da cui risulti l'attività compiuta nel campo di interesse della società nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime -libero-professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società rappresenta. La domanda deve contenere l'accettazione del Codice Etico.

L'accoglimento della domanda è formalizzato dal Consiglio Direttivo della Società una volta accertati i requisiti di cui sopra.

ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci possono recedere dalla Società con le modalità e i termini previsti all'art. 24, secondo comma C.C.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea e dal Codice Etico.

Al recesso e all'esclusione del socio si applica la disciplina contenuta nell'art. 24 C.C.

Il vincolo associativo è contratto a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio. Al socio moroso nel versamento della quota associativa sarà limitata la partecipazione alle attività e alle cariche societarie come previsto dal regolamento dell'Assemblea.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea previsti nel successivo art. 11 e seguenti.

PATRIMONIO - ENTRATE – GESTIONE

Art. 6

Il patrimonio della Società è costituito dal fondo di dotazione, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione.

Le attività istituzionali sono finanziate solo attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione nonché le riserve ed il fondo di dotazione che costituiscono il patrimonio della Società, non potranno essere in alcun modo distribuiti durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Entreranno, altresì, a far parte del patrimonio: i beni mobili, immobili, attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni; i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 633 realizzate nel quadro dell'attività della Società.

Costituiscono, inoltre, entrate della Società i contributi e i finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti, Associazioni e privati.

I rapporti economici con Fondazioni promosse dalla Società saranno regolati nei relativi statuti costitutivi. Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività di ECM sono finanziate mediante le entrate della società come su definite e attraverso i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi da aziende private quali a titolo esemplificativo industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi successivi alla chiusura il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che una volta approvato dall'Assemblea, convocata in una delle diverse forme previste dallo statuto, viene reso noto mediante pubblicazione, nel sito telematico della stessa, ove vengono pubblicati anche il bilancio preventivo e gli incarichi retribuiti.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 8

Il contributo annuo di ciascun socio viene fissato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dal regolamento della Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i servizi che la Società fornisce alle diverse categorie di Soci.

ORGANI

Art. 9

Sono organi della Società:

- Assemblea;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori Contabili;
- Collegio dei Probiviri;
- Ufficio di Presidenza;
- Sezioni Regionali o Interregionali.

Sono organi consultivi della Società:

- Comitato Scientifico;
- Comitato Editoriale;
- Comitato Didattico;
- Comitato Socio-Sanitario;
- Gruppi di Studio;
- Gruppi di Lavoro;
- Forum dei Presidenti delle Sezioni regionali;
- Centro Studi;
- Commissione per l'integrità scientifica;
- Il Gruppo YoSID.

Ai componenti degli organi della Società non spetta alcuna retribuzione, ma spetta unicamente un rimborso spese, ad eccezione del Presidente dal Collegio dei Revisori Contabili a cui spetta anche un compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea della Società è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

E' di competenza dell'Assemblea:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo come previsto da apposito regolamento;
b) eleggere i soci, 2 effettivi e 2 supplenti, componenti del Collegio dei Revisori Contabili e i soci, 2 effettivi e 2 supplenti, componenti il Collegio dei Probiviri come previsto da apposito regolamento;
c) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame;
d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Società;
e) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di competenza assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) decidere sulla devoluzione del patrimonio della Società in caso di suo scioglimento;
g) approvare il Regolamento dell'Assemblea;
h) nominare i Presidenti Onorari e i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art.12

L'assemblea della Società è convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, in occasione dei congressi della Società e nella sede ove questi si tengono. L'Assemblea può essere anche convocata con avviso diretto a tutti i soci e deliberare attraverso mezzo postale o per via telematica su specifici punti proposti dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci. In tal caso si applica la disposizione contenuta nell'art. 20, secondo comma, ultima parte C.C. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato nel sito telematico della Società almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 13

Salvo quanto previsto al successivo art. 14, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei due terzi dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni che hanno oggetto le modificazioni dello Statuto devono essere adottate con le maggioranze di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo. Quando l'Assemblea è chiamata ad esprimersi per via postale o telematica, i quesiti devono essere formulati in modo da prevedere una risposta positiva o negativa. Trascorso il termine prefissato per consentire la risposta al socio, lo spoglio deve essere effettuato nell'ambito di una apposita seduta del Consiglio Direttivo. Per la validità dei deliberati si applicano le norme della seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari ai 2/3, arrotondato per difetto, del numero complessivo dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti l'anzianità di vita associativa e quindi anagrafica saranno prese in considerazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici componenti eletti a voto segreto dall'Assemblea tra i soci Ordinari.

I componenti del Consiglio Direttivo al momento dell'accettazione della carica devono presentare un'autocertificazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività che svolge la SID e per reati penali inerenti l'esercizio dell'attività professionale.

I membri del Consiglio Direttivo così eletti permangono in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Essi sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri. Con lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo il Presidente assume la carica di Past Presidente, uscendo dal Consiglio Direttivo ed entrando di diritto nell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.

20, mentre il Presidente Eletto assume la carica di Presidente. Il nuovo Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro due giorni dallo svolgimento delle elezioni. Durante tale riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, il nuovo Presidente Eletto, che assumerà la carica di Presidente della Società nel secondo biennio del proprio mandato di Consigliere, ai sensi dell'Art. 19.

Se nel corso del proprio mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo l'Ufficio di Presidenza dovrà proporre una terna di nominativi, per ciascun componente da sostituire, nell'ambito della quale il Consiglio Direttivo coopterà il sostituto.

I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri costituiti e sono immediatamente rieleggibili in Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal secondo comma. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata senza indugio dal Presidente della Società o in sua mancanza dal Consigliere più anziano d'età, mentre il Consiglio Direttivo assicura gli atti di ordinaria amministrazione.

Il nuovo Consiglio Direttivo nomina con scrutinio segreto fra i suoi componenti un nuovo Presidente della Società che dura in carica un biennio e un nuovo Presidente Eletto che assume la carica di Presidente della Società al biennio successivo. Al fine di ripristinare i normali ritmi elettivi fra i restanti 11 membri i primi 6 eletti rimarranno in carica per due bienni, gli ultimi 5 rimarranno in carica per un solo biennio.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi della Società che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi della Società medesima.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo provvede a:

a) convocare l'Assemblea;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
c) vigilare sul funzionamento della Società, sull'attività degli altri organi, ivi comprese le Sezioni Regionali o Interregionali istituite;
d) nominare nel proprio seno con scrutinio segreto:
   - il Presidente della Società e il Presidente Eletto in caso di rinnovo totale del Consiglio Direttivo in seguito alla sua decadenza

- il nuovo Presidente Eletto: o in occasione di morte, dimissioni o impedimento del Presidente di cui al successivo art. 19 comma 2, o in caso di morte, dimissioni o impedimento del Presidente Eletto in carica

e) nominare il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, determinandone il compenso, ed il Presidente del Collegio dei Probiviri;
f) nominare i componenti dei Comitati, Gruppi di Studio, Gruppi di Lavoro e del Centro Studi;
g) elaborare ed approvare i regolamenti dell'attività e dell'organizzazione del Collegio dei Probiviri e dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, Socio-Sanitario, dei Gruppi di Studio e di Lavoro e del Centro Studi e di YoSID;
h) proporre all'Assemblea la nomina di Presidente Onorario, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, e di Socio Onorario, fra coloro che si sono particolarmente distinti nel campo della diabetologia;
i) cooptare i membri nel Consiglio direttivo che vengano a mancare prima della scadenza del mandato ai sensi del precedente art. 15;
j) verificare con cadenza periodica le attività del Centro Studi;
k) deliberare in merito all'assunzione di partecipazioni in società anche mediante conferimenti; deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto spettante alla Società in seno agli organi assembleari delle società partecipate nonché in merito alle altre prerogative attribuite alla Società in qualità di socio delle società partecipate;
l) nominare il Presidente e i componenti della Commissione per l'integrità scientifica;
m) redigere e modificare il Codice Etico**, c**he deve disciplinare anche l'obbligo di dichiarare l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e la conseguente la regolazione;
n) assumere i provvedimenti disciplinari conseguenti alla violazione del codice etico proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio in caso di violazioni particolarmente gravi.
o) approvare le proposte del Gruppo YoSID dopo averne verificato la coerenza con le finalità del presente Statuto e la compatibilità finanziaria delle stesse.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 4 Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per posta, fax o via telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o via telematica e il termine è ridotto a due giorni.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di esso. I Past-President possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, senza diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

IL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente eletto assume la carica di Presidente della Società all'inizio del secondo biennio di permanenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente della Società presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza; dirige, coordina e sovrintende al funzionamento della Società e a tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si avvalgono dell'opera di un Segretario. Il Segretario viene proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci esterni al Consiglio; il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e dura in carica due anni non rinnovabili. Il Segretario ha il compito della verbalizzazione, dei collegamenti fra i vari organi della Società, delle comunicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si avvalgono dell'opera di un Tesoriere. Il Tesoriere viene proposto dall'Ufficio di Presidenza ed eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci esterni al Consiglio; il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, dura in carica due anni e può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato. Il Tesoriere ha delega alle riscossioni e ai pagamenti, alla tenuta dei conti ed alla presentazione del bilancio al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente - Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del secondo biennio di sua permanenza nell'organo.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 20

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dall'ultimo Past-Presidente, o in sua mancanza, in deroga alla durata di cui all'art. 19, dal penultimo Past-President. All'ufficio di Presidenza possono essere invitati con funzione consultiva i Presidenti Onorari. Esso è presieduto dal Presidente della Società ed esercita esclusivamente le funzioni di proporre al Consiglio Direttivo:

- candidati alla carica di Socio Onorario e Presidente Onorario, come specificato nell'art. 4;
- i nominativi per sostituire componenti del Consiglio Direttivo venuti a mancare, come specificato nell'art. 15;
- i membri dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico, Socio-Sanitario, come specificato nell'art. 24 - i componenti della Commissione per l'Integrità Scientifica;
- i direttori delle riviste scientifiche della Società;
- il Tesoriere

L'Ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente anche per discutere di eventuali problematiche da condividere successivamente con il Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione della Società vigilando sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, redige la relazione annuale al bilancio d'esercizio.
Il Collegio si compone di due membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea con scrutinio segreto mentre il Presidente viene nominato con scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Legali.
Essi durano in carica quattro anni e non possono essere revocati durante il mandato, se non per una giusta causa. Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili può essere rinnovato al termine del suo mandato quadriennale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri: un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, e due membri effettivi e due supplenti nominati, con scrutinio segreto, dall'Assemblea. Tutte le

eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci in relazione al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il Collegio dei Probiviri è competente per tutte le possibili violazioni del Codice Etico della Società, a eccezione dei casi di "research misconduct". I membri del Collegio durano in carica quattro anni non rinnovabili e non possono essere revocati durante il mandato se non per giusta causa.

COMITATI E GRUPPI DI STUDIO

Art. 23

Il Comitato Scientifico, il Comitato Editoriale, il Comitato Didattico e il Comitato Socio-Sanitario hanno compiti di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di propria competenza relazionando periodicamente il Consiglio Direttivo sulle attività in corso. Formulano il loro parere sul regolamento della propria attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo. I Coordinatori dei Gruppi di Studio possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta di materie di loro competenza.
In particolare il Comitato Scientifico è tenuto a verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

COMPOSIZIONE COMITATI E GRUPPI DI STUDIO

Art. 24

I membri dei Comitati Scientifico, Editoriale Didattico, Socio-Sanitario, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza, e scelti fra i soci esterni al Consiglio Direttivo medesimo che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo specifico di ciascun Comitato. I Comitati sono presieduti da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Coordinatore si avvale della collaborazione di un Coordinatore Designato, anche esso membro del Consiglio Direttivo, che entrerà in carica nel biennio successivo. Il funzionamento dei Comitati è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. I membri dei Comitati Scientifico, Editoriale, Didattico e Socio-Sanitario durano in carica due anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

GRUPPI DI STUDIO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio in relazione a problematiche individuate dal Consiglio stesso o dai Comitati. La partecipazione ai Gruppi di Studio è aperta a tutti gli iscritti alla Società che ne facciano apposita richiesta. Possono farne parte anche persone estranee alla Società, purché su invito del Consiglio Direttivo o del Coordinatore. Gli elaborati dei Gruppi di Studio sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva eventualmente sentito il parere dei Comitati interessati. I Gruppi di Studio possono essere istituiti anche in comune con altre Società Scientifiche aventi scopi culturali simili. Il funzionamento dei gruppi di studio è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 26

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro in relazione a specifiche problematiche o temi clinici o di ricerca individuati dal Consiglio stesso o da un gruppo di Soci. I gruppi di Lavoro sono a termine e la durata viene stabilita nel momento della formazione del gruppo, in base alle esigenze del programma di lavoro. Il Coordinatore e i componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base delle comprovate competenze richieste dal programma di lavoro. Gli elaborati dei Gruppi di Lavoro sono presentati al Consiglio Direttivo che li approva, eventualmente sentito il parere dei Comitati interessati. I Gruppi di Lavoro possono essere istituiti anche in comune con altre Società Scientifiche aventi scopi culturali simili. Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

CENTRO STUDI E RICERCHE

Art. 27

Il Centro Studi ha per oggetto il perseguimento delle seguenti specifiche finalità:

1. l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di studi osservazionali e d'intervento in pazienti con diabete o a rischio di malattia, nonché in pazienti affetti da altre patologie metaboliche;
2. l'acquisizione di dati relativi all'epidemiologia del diabete e delle altre malattie del metabolismo, delle loro complicanze, del loro trattamento, del livello di successo terapeutico con particolare riguardo agli aspetti economici e valutativi;
3. l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di studi inerenti genetica, patogenesi, fisiopatologia e clinica del diabete, delle sue complicanze, delle patologie correlate e di altre

malattie del metabolismo. Il Centro Studi svolge la propria attività sulla base di un regolamento elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Centro Studi è chiamato ad aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività in corso e sui progetti conclusi. Il Coordinatore del Centro Studi può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se invitato dal Presidente.

LA COMMISSIONE PER L'INTEGRITA' SCIENTIFICA

Art. 28

La Commissione per l'integrità scientifica è composta di 3 componenti nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra le personalità del mondo scientifico diabetologico dotate di prestigio scientifico indiscusso, spiccata statura etica e assenza di conflitto di interessi. I componenti durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili per non più di due volte. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più componenti vengano meno prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.

In particolare spetta alla Commissione per l'integrità scientifica di: - Coadiuvare il Consiglio Direttivo della SID

- Vigilare sulla salvaguardia della SID nei confronti della "research misconduct"
- Agire dopo segnalazione da parte di Soci o Officer della SID, su mandato del Consiglio Direttivo in relazione a possibili casi di "research misconduct"
- Richiedere e analizzare la documentazione necessaria per valutare l'esistenza di eventuali comportamenti di "research misconduct"
- Redigere per il Consiglio Direttivo una relazione in cui viene illustrata la documentazione analizzata, le proprie conclusioni e raccomandazioni circa l'esistenza o meno di condotte qualificabili come "research misconduct" in base a quanto stabilito dal Codice Etico.

GRUPPO YOSID

Art. 29

Il Gruppo YOSID è costituito dai Soci di SID con meno di 40 anni, in regola con la quota associativa, che ne abbiano fatto richiesta tramite compilazione dell'apposito modulo sul sito web SID.

L'adesione è a titolo gratuito.

Tutti i componenti del Gruppo YOSID si impegnano ad osservare il regolamento del Gruppo.

Tutti i componenti del Gruppo YOSID hanno il diritto/dovere di contribuire al perseguimento delle finalità del gruppo.
Il Gruppo YOSID si occupa di raccogliere le iniziative volte alla formazione culturale e alla proposizione di progetti di ricerca in campo diabetologico e metabolico.
A tal fine il Gruppo YOSID può richiedere al Consiglio Direttivo di SID di istituire collaborazioni scientifiche con associazioni che perseguono i medesimi obiettivi in ambito nazionale e internazionale.
Le attività del Gruppo YOSID sono frutto delle proposte autonome del gruppo che devono essere previamente approvate dal Consiglio Direttivo SID anche per verificare la loro coerenza con le finalità dello statuto e le compatibilità finanziarie.

Art. 30

Sono articolazioni del gruppo YoSID:

- Il Forum dei Referenti Regionali YoSID
- Il Coordinatore YoSID

Art. 31

Il funzionamento del Gruppo YoSID è disciplinato da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI

Art. 32

Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono organi decentrati della Società. Esse hanno il compito di esercitare tutte le attività di interesse eminentemente locale che rientrano nell'oggetto della Società. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni regione in cui almeno venti soci - fra Soci Ordinari e Onorari - ne facciano richiesta.
Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo potrà istituire una Sezione Interregionale.
Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

GESTIONE ECONOMICA SEZIONI REGIONALI

Art. 33

Per lo svolgimento della loro attività, le Sezioni Regionali o Interregionali istituite hanno a disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l'anno solare dai Soci afferenti alla Sezione medesima, e l'80% dei fondi provenienti da contributi, elargizioni, offerte da chiunque provenienti che siano stati da essa raccolti. Le Sezioni Regionali non hanno autonomia amministrativa. Il Tesoriere della Società controlla e verifica che la contabilità per capitoli e/o centri di costo delle singole sezioni regionali sia conforme al bilancio preventivo approvato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo Nazionale.

COMPOSIZIONE SEZIONI REGIONALI

Art. 34

La Sezione Regionale o Interregionale è composta dei Soci Onorari e Ordinari residenti o operanti nella regione o nel territorio interregionale cui essa fa capo, è retta da un Consiglio di Sezione composto da cinque membri, che elegge nel suo seno a scrutinio segreto un Presidente eletto di Sezione che al secondo biennio assume la Carica di Presidente di Sezione. Il Consiglio di Sezione, che dura in carica quattro anni e i cui componenti non sono immediatamente rieleggibili, è nominato con scrutinio segreto, a maggioranza, dai Soci afferenti alla Sezione. I componenti sono nominati a rotazione biennale, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà approssimata per difetto, ovvero della metà approssimata per eccesso, dei consiglieri. Il rinnovo degli organi regionali deve avvenire negli otto mesi successivi il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. Gli Organi Regionali che non siano stati rinnovati negli otto mesi successivi il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale vengono considerati decaduti. E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale nominare un Commissario Regionale che dovrà convocare l'Assemblea regionale per le elezioni. Per il funzionamento del Consiglio di sezione si applicano le regole previste per il Consiglio Direttivo della Società.

ATTIVITA' DELLE SEZIONI REGIONALI

Art. 35

Le iniziative delle Sezioni Regionali o Interregionali, da porre in essere entro i limiti dei fondi che la Sezione ha a disposizione, devono essere coerenti con i principi e i progetti di attività della Società. Dello svolgimento di attività e di iniziative che comportino entrate e/o uscite economiche, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo quanto previsto dall'art. 29. Il

Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali della Società della correttezza della gestione delle attività della Sezione e della conformità dei programmi con i principi e i progetti di attività della Società. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio di Sezione laddove riconosca che le attività svolte non siano coerenti con le finalità dello Statuto con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale della Società, salvo ricorso al Collegio dei Probiviri.

FORUM DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI

Art. 36

E' organo consultivo, formato dal Presidente della Società, dal Presidente eletto e dai Presidenti in carica delle Sezioni Regionali, allo scopo di favorire la collaborazione tra le diverse sezioni regionali e tra queste il Consiglio Direttivo nazionale. Il Forum è presieduto dal Presidente della Società ed è la sede del coordinamento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo e finalizzate alla realizzazione di progetti nazionali, di ricerca, formazione, divulgazione e organizzazione dell'assistenza. Il Forum elabora inoltre proposte finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Società che vengono sottoposte alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Forum si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione di eventi congressuali societari, e può essere convocato anche per via telematica ogni volta che il Consiglio Direttivo o almeno 5 Presidenti Regionali ne segnalino la necessità al Presidente.

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, ESTINZIONE

Art. 37

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione della Società, oltre a quanto previsto nel presente statuto, restano regolati dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni allo stesso. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.